



Comunicato congiunto

PRECOMPILATE IVA 2021-2022, SCARSO APPEAL PER GLI OPERATORI

Le potenzialità della FE non sono in discussione ma serve un patto per prorogare l'esterometro trimestrale, assorbire gli elenchi Intrastat, razionalizzare il reverse e partire con il baratto finanziario

Roma, 04/10/2021. Le bozze sperimentali dei registri Iva, on line dallo scorso 13 settembre, interesseranno ben pochi di quei due milioni di partite Iva di cui parlano i dati ufficiali (comunicato AdE 13/9/2021, ndr). Il «beneficio» dei registri Iva precompilati, infatti, è normativamente escluso per le imprese minori che hanno optato per la via di fuga dal regime di determinazione del reddito improntato alla cassa, offerta dall'articolo 18, comma 5, del dPR n. 600/73. Considerato che è verosimile ritenere che detta opzione sia stata pressoché esercitata dalla totalità delle imprese in semplificata, ovvero da 1,2 milioni di imprese individuali e 0,6 milioni di società di persone (statistiche Dipartimento Fiscale del MEF su dichiarazione redditi 2018, ndr), la platea si riduce nella più ottimistica delle ipotesi a circa 200.000 potenziali fruitori da cui vanno comunque sottratti tutti i soggetti che adottano la liquidazione mensile o applicano regimi Iva speciali.

Si tratta di “semplificazioni” apprezzabili solo dal lato della trasparenza e dell'utilità che il *big data* fatture elettroniche e corrispettivi telematici può offrire a fini accertativi e statistici all'Amministrazione finanziaria; tolta qualche ipotesi del tutto marginale, comunque riferibile a contribuenti particolarmente avveduti in materia fiscale ma non certo all'artigiano che passa le giornate fra un cantiere e l'altro, **nulla che possa al momento consentire al contribuente di eliminare i costi dei gestionali di mercato** o di chi lo assiste in materia fiscale (c.d. “disintermediazione” che parrebbe essere uno degli obiettivi dell'Amministrazione finanziaria).

V'è di più, sottolinea **Marco Cuchel**, Presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti: “*per accedere al «beneficio» della LI.PE e degli F24 Iva precompilati, l'operatore dovrebbe rinunciare a 16 giorni di operatività*”. Per arrivare alla liquidazione e al modello F24 precompilato il contribuente dovrebbe infatti preventivamente controllare, modificare e integrare (e gli interventi sarebbero tutt'altro che residuali, come evidenza la nota in allegato) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento ovvero, per l'appunto, 16 giorni prima della scadenza del versamento trimestrale (i mensili sono esclusi *sine die* dalla sperimentazione, ndr).

In merito poi alle operazioni da/verso l'estero c'è forte preoccupazione fra gli addetti in merito alle novità introdotte con effetto dal 1° gennaio 2022 dalla scorsa legge di bilancio (comma 1103 L. 178/2020). Per garantire all'AdE una più efficace gestione/aggiornamento dei suddetti precompilati il compito comunicativo del c.d. **esterometro**, che non è stato eliminato, è stato infatti sfilato dal canale trimestrale per unificarlo (peraltro senza distinzioni fra mensili e trimestrali) esclusivamente sulla procedura “istantanea” della fatturazione elettronica tanto attiva quanto passiva. La novità comporterà l'obbligo per gli acquisti da non residenti di gestire il *reverse charge* in modalità elettronica (TD17, TD18, TD19) entro il **termine stringente del 15 del mese successivo**.

Al netto del fatto che la novità 2022 – pur rimanendo tecnicamente riconducibile all'adempimento dell'esterometro - rappresenta nei fatti un surrettizio obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con non residenti vietato dall'Autorizzazione in scadenza a fine 2021 (decisione (UE) 2018/593) e che si dovrà analizzare il contenuto della prossima (scontata) autorizzazione della Commissione UE, “*non siamo contrari all'unificazione della procedura ma va trovata una soluzione – quantomeno interpretativa - che escluda, in caso di trasmissioni oltre i nuovi termini ridotti, le sanzioni a partire, in particolare, da quelle previste dall'articolo 6 comma 9-bis del d.Lgs 471/97 ovvero, nella migliore delle ipotesi, da € 500 a € 20.000 per l'omessa/tardiva applicazione del reverse charge*”, precisa **Flavio Lorenzin**, Vicepresidente Confimi Industria con delega su fisco e semplificazioni.

La soppressione della scadenza trimestrale creerà problemi invalicabili tanto a quel 1,8 milioni di semplificati, che si avvalgono in gran parte di servizi in outsourcing, quanto alle molte PMI che tengono la contabilità in proprio e che, quando va bene, non hanno più di uno o due addetti che si occupano di una miriade di scadenze fiscali di metà mese.

Il fisco non può ignorare le caratteristiche del tessuto imprenditoriale nazionale tanto più che, anche nella migliore delle ipotesi organizzative, v'è, un dato fattuale legato alla moltitudine di **acquisti** da non residenti effettuati **tramite internet**. Un vero e proprio incubo per gli operatori degli studi e gli amministrativi delle imprese che non sono in grado di intercettare detti acquisti prima di aver analizzato i movimenti delle carte di credito utilizzate da amministratori, titolari. ecc; carte di credito a cui detti operatori non possono certamente accedere se non limitatamente agli estratti conto disponibili, ben che vada, il 20 del mese successivo e quindi oltre la scadenza imposta dalla norma.

Tutto ciò premesso, al netto delle difficoltà iniziali e di quelle legate ai continui cambiamenti, **le potenzialità della fatturazione elettronica non sono in discussione** ma le soluzioni vanno implementate favorendo **razionalizzazioni** che possano essere effettivamente utili agli operatori.

A tal riguardo ANC e Confimi Industria ritengono vi possano essere notevoli margini di miglioramento del processo - con utilità complessiva per la stessa Amministrazione Finanziaria - laddove si volessero considerare le seguenti **proposte**:

(i) sancire la sopravvivenza dell'esterometro trimestrale per chi non intenderà fruire dei "benefici", al momento poco percettibili, delle precompilate oppure, in subordine, fissare quantomeno il principio che i flussi TD17, TD18 e TD19 trasmessi non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento (termine dell'attuale esterometro) trimestrale non danno origine a sanzioni per mancata/tardiva applicazione del reverse charge;

(ii) individuare le modalità compilative affinché la fatturazione elettronica attiva (TD01 e TD24) e passiva (TD18) permetta di rendere superflua la presentazione degli elenchi Intrastat per i mensili in base al principio "*only once*";

(iii) superare le difficoltà legate all'individuazione dell'aliquota nel *reverse charge* interno rendendo la fatturazione analoga a quella dello *split payment* (cioè imponendo al fornitore l'esposizione - senza incasso - dell'Iva) e rendendo pertanto superfluo l'utilizzo (allo stato non ancora obbligatorio) del TD16;

(iv) abrogare l'eccezione contenuta normativamente nel dPR 100/98 secondo cui le fatture recapitate i primi giorni dell'anno successivo non possono essere retroimputate (come nel resto dell'anno) nel precedente mese di effettuazione/esigibilità risultante dal campo 2.1.1.3 <data>; la procedura delle precompilate, secondo il provvedimento AdE 183994/2021, retroimputa, senza eccezioni per il 4° trimestre, tutto quello che arriva al SdI entro la fine del mese successivo e pertanto per rispettare una norma, peraltro iniqua, il contribuente che volesse utilizzare le precompilate dovrebbe correggere manualmente l'errore delle procedure AdE;

(iv) dare attuazione al baratto finanziario (compensazioni multilaterale di crediti e debiti risultanti da fatture elettroniche) introdotto con l'ultima legge di bilancio (nuovo comma 3-bis dell'articolo 4 del d.Lgs 127/2015) quale innovativa soluzione in grado di sopperire al crollo degli impieghi bancari verso le imprese (meno 30% dal febbraio 2011 a luglio 2021) e contenere il crescente fenomeno dell'usura.

ANC e Confimi industria, in vista dei prossimi provvedimenti, non mancheranno di porre all'attenzione della politica le criticità e i suggerimenti sopra indicati.

Allegato al comunicato congiunto del 04/10/2021

Nota tecnica

PRECOMPILATE IVA SPERIMENTALI 2021-2022 *ANALISI, OSSERVAZIONI, PROPOSTE*

Sommario

LE PRECOMPILATE IVA	4
Decorrenza	4
Il funzionamento	4
Gli interessati (teorici) e gli esclusi.....	4
Soggetti con Iva di cassa	5
Imprese semplificate con opzione art. 18 comma 5	5
Le bollette doganali.....	5
Operazioni da esterometro (fatture attive e acquisti in reverse charge internazionale).....	5
Acquisti extraterritoriali Italia.....	6
Acquisti da non residenti identificati o con RF.....	6
Acquisti in reverse charge interno	7
Altre criticità	7
OSSERVAZIONI.....	8
Le precompilate tolgono agli operatori 16 giorni di margini operativi.....	8
Le criticità legate al superamento dell'esterometro trimestrale 2022	8
PROPOSTE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI.....	9
Detrazione fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)	9
Superamento del problema dell'integrazione delle fatture in reverse charge interno.....	9
Superamento compilazione elenchi Intrastat con la fattura elettronica (only once).....	10
Avviare il baratto finanziario dei crediti risultati dalle fatture elettroniche.....	10

LE PRECOMPILATE IVA

Con il provvedimento n. 183994 del 8/7/2021¹ l'AdE ha ufficializzato il debutto delle c.d. "precompilate" Iva (registri Iva vendite e acquisti, Li.Pe. e DAI) previste dall'articolo 4 del d.Lgs 127/2015.

Decorrenza

Il provvedimento conferma (come da norma primaria modificata dal D.L. sostegni) la decorrenza:

- per le operazioni effettuate dal 1/7/2021, per quanto riguarda le bozze dei registri Iva, le bozze LiPe (e degli F24);
- per le operazioni effettuate dal 1/1/2022 (e quindi dal 2023), per quanto riguarda le bozze della dichiarazione annuale Iva.

Per il 3° trimestre 2021 i dati sono accessibili (direttamente o tramite intermediario) dal 13 settembre 2021.

Il funzionamento

Con i dati acquisiti da fattura elettroniche ed esterometro e altri dati presenti all'Anagrafe tributaria, l'Agenzia mette a disposizione (nell'area F&C)² le **bozze dei registri Iva vendite e acquisti** di ciascun mese che sono *"alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento"*.

Il contribuente, se vorrà fruire dall'esonero della tenuta di detti registri (che terrà l'AdE stessa per 15 anni), li dovrà **convalidare** (la tenuta rimane obbligatoria per tutti i periodi non convalidati) previa **integrazione** dei dati carenti ove ammesso (acquisti da non residenti³; bollette d'importazione che sono solo visualizzabili; fatture di acquisto da soggetti non obbligati alla FE⁴; ecc) o **modifica** di quelli non corretti (come ad esempio per gli acquisti con limitazioni alla detrazione Iva giacché, come conferma il provvedimento, gli acquisti saranno tutti caricati con detrazione al 100%).

Solo se il contribuente convaliderà detti registri entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento potrà accedere dal 6° giorno del secondo mese alla **bozza delle liquidazioni** (Li.Pe.) e degli F24 che terranno conto anche dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri, delle Li.Pe. e DAI precedenti.

Solo se il contribuente (o chi lo assiste) convaliderà i registri di tutti i mesi, dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (2023 per il 2022) saranno disponibili anche le **bozze della dichiarazione annuale** previa gestione (manuale) della suddivisione statistica degli acquisti (VF27 DAI)

Gli interessati (teorici) e gli esclusi

Per espressa previsione le bozze dei citati documenti, per il 2021 e 2022, vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti residenti o stabiliti con liquidazione trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del DPR 542/1999 (individuati in base alle informazioni in possesso dell'AdE al 30/6/2021 oppure su segnalazione del contribuente attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale F&C). Sono pertanto **esclusi tutti i soggetti con liquidazione mensile**.

¹ Disponibile all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-8-luglio-2021>

² Attraverso l'area F&C il contribuente potrà visualizzare, consultare, salvare e estrarre i dati. Se nel singolo mese risultano emesse o ricevute più di 1000 fatture sarà tuttavia attiva la sola funzione di estrazione dati.

³ Laddove non gestiti elettronicamente con il TD17 (acquisti di servizi da non residenti), TD18 (acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (altri acquisti territoriali da non residenti diversi dalle importazioni). L'utilizzo di tali documenti diventerà obbligatorio dal 2022 a seguito della soppressione dell'esterometro trimestrale. Come diremo a seguire la Faq AdE 10/09/2021 esclude, invece, la possibilità di caricare manualmente gli acquisti in reverse charge interno gestiti in modalità analogica.

⁴ Ad esempio fornitore in regime forfettario o del settore sanitario.

Considerato il richiamo al citato articolo 7 (trimestrali per opzione) sembrano esclusi anche i trimestrali speciali ex articolo 74 dPR 633/72 (es. autotrasportatori) che effettuano 4 liquidazioni trimestrali senza maggiorazioni a titolo di interesse (sul punto sarebbe opportuna una precisazione).

Fra i trimestrali è altresì esclusa una serie piuttosto nutrita di **soggetti che operano in settori**, o che hanno fatto scelte, **particolari**:

(i) regimi speciali Iva (margine beni usati ed editoria; agricoltura, monofasico, ecc), (ii) contabilità Iva separate; (iii) liquidazione Iva di gruppo; (iv) gruppi Iva; (v) fallimento o liquidazione coatta amministrativa; (vi) cessionari/committenti in split payment; (vii) commercianti con ventilazione corrispettivi, distributori automatici, cessioni di benzina e gasolio autotrazione; (viii) soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

Soggetti con Iva di cassa

Per i contribuenti che hanno optato per il *cash accounting* (contabilità Iva di cassa) dell'articolo 32 del D.L. 83/2012 la fase sperimentale partirà solo per le operazioni effettuate dal 1/1/2022 ed è preclusa, pertanto, al 2° semestre 2021.

Imprese semplificate con opzione art. 18 comma 5

Va evidenziato che le motivazioni del provvedimento, in perfetta aderenza con l'articolo 4 del citato d.Lgs 127, confermano che i suddetti registri **dovranno comunque essere tenuti in proprio dalle imprese minori in semplificata che hanno adottato l'opzione, di cui al comma 5, art. 18, dPR 600/73** (presunzione registrato uguale incassato e/o pagato) e ciò, vale a dire, praticamente da tutte le imprese semplificate (1,8 milioni)⁵ considerato l'adozione pressoché massiva di tale opzione.

Tolti i mensili *sine die* e tutte le imprese in semplificata con opzione, pare potersi concludere che l'esonero dalla tenuta dei registri Iva vendite e acquisti potrà giovare, sì e no, a qualche professionista il quale non si potrà avvalere, comunque, di analogo esonero per il registro degli incassi e pagamenti o cronologico. Analoga considerazione per le imprese minori che non dovessero aver optato per il citato articolo 18 comma 5 se si considera che la norma precisa che va comunque tenuto il registro di cui all'articolo 18 comma 2 ossia degli incassi e dei pagamenti (tenuta che potrebbe avvenire anche previa integrazione - in "negativo" per i mancati incassi/pagamenti - dei registri Iva, ai sensi del comma 4).

Le bollette doganali

L'Agenzia si limita a segnalare la presenza di operazioni per le quali sia stata rilasciata una bolletta doganale nel mese di riferimento, affinché il soggetto ne tenga conto in fase di modifica e integrazione delle bozze dei registri (laddove ovviamente - non essendo escluso dalla fase sperimentale - voglia fruire dell'esonero dalla tenuta operata, nei fatti, dall'AdE stessa).

Operazioni da esterometro (fatture attive e acquisti in reverse charge internazionale)

La legge di bilancio 2021 ha disposto, com'è noto, che con decorrenza per le "operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022" l'obbligo di trasmettere i dati delle cessioni e prestazioni da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (che non risultino da bolletta doganale) andrà gestito esclusivamente secondo il formato della fattura elettronica. Ancora per il solo 2021 gli operatori hanno quindi piena libertà di scegliere: (i) se continuare a gestire dette operazioni con la tradizionale modalità analogica, cui far seguire trimestralmente la trasmissione dell'esterometro; (ii) se passare, invece, alla FE con esonero dall'esterometro.

⁵ Secondo le statistiche del Dipartimento Fiscale del MEF su dichiarazione redditi 2018 le imprese individuali che hanno adottato il regime semplificato sono 1,2 milioni e le società 0,6 milioni (totale 1,8 milioni circa).

Pur non mancando criticità⁶, dal lato attivo la scelta di sostituire l'esterometro con la fatturazione elettronica estesa anche alle operazioni verso non residenti è già stata adottata da molti e pertanto preoccupa un po' meno.

Dal lato passivo si dovranno, invece, utilizzare le classi documentali TD17, TD18 e TD19 (introdotte dal 01/10/2020). Tale aspetto, in logica 2022, preoccupa molto di più gli operatori per le scadenze troppo brevi che i soggetti meno strutturati potrebbero aver difficoltà a rispettare⁷.

La norma prevede infatti che “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione”. Come precisato nella guida AdE alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro diffusa a novembre 2020 (aggiornata, da ultimo, il 7 luglio 2021) la data di ricevimento della fattura del fornitore comunitario o di effettuazione, per quello extra, va indicata nel campo 2.1.1.3 del modulo FE. Non ci sarà più margine, quindi, per gestire “sotto traccia” il reverse charge entro i termini più ampi dell'esterometro. A preoccupare non è tanto la sanzione di 2 euro che rimane (salvo l'aumento della soglia massima a € 400 mensili anziché € 1000 trimestrali), quanto quelle per omessa/tardiva applicazione del reverse charge (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs 471/97)⁸.

Acquisti extraterritoriali Italia

Il tipo documento TD17 (acquisto servizi da non residenti) e TD19 (altri acquisti da non residenti) può essere utilizzato con il codice N2.2 (operazioni non soggette – altri casi) per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero; acquisti che, secondo la tesi dell'AdE⁹ (vedi risposta n. 85/E/2019 circolare 14/E/2019 § 4.2 e nella risposta AdE interpello 91/2020), devono essere obbligatoriamente comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.Lgs 127/2015 (comunicazione operazioni transfrontaliere – esterometro) ancorché non rilevanti ai fini Iva in Italia. La precisazione è contenuta nella versione aggiornata a luglio 2021 della retro citata guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

Acquisti da non residenti identificati o con RF

Le eventuali fatture (comprese quelle elettroniche) emesse (in via facoltativa) da soggetti non residenti/stabiliti in Italia ma con partita Iva nel nostro paese (identificazione diretta o rappresentante fiscale) verso operatori residenti/stabiliti in Italia non sono rilevanti ai fini Iva (risoluzione 89/E/2010 e risoluzione 21/E/2015) e non saranno quindi (questa la deduzione) considerate ai fini delle precompilate del cessionario/committente. Pertanto, evidenzia la versione aggiornata della guida AdE¹⁰, qualora il Cedente/Prestatore sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 (per gli acquisti territoriali di servizi) o TD19 (per gli altri acquisti territoriali) avente valore di autofattura quando il C/P è extra UE e di integrazione nel caso di C/P comunitario, indicando l'identificativo estero del C/P (reverse charge elettronico)¹¹.

⁶ Fra i motivi di parziale freno all'adozione della fatturazione elettronica attiva per le operazioni verso l'estero v'è anche la difficile (e tutt'altro che performante) soluzione delineata dalla FAQ 64 del 19/7/2019 per le fatture in valuta estera.

⁷ A tal fine ANC e Confimi Industria si sono attivate fin da subito nella logica di sensibilizzare gli organi competenti affinché sia offerta la possibilità agli operatori se adottare le nuove modalità o rimanere su quelle dell'esterometro trimestrale. L'auspicio è che tale appello trovi riscontro con una modifica normativa, prima del 2022, anche se è evidente che i “desiderata” dell'Amministrazione finanziaria sono altri.

⁸ Da € 500 a € 20.000 quando l'operazione è annotata in contabilità quantomeno ai fini IIDD; dal 5 al 10% dell'imponibile (con minimo di € 1000) quando non risulta annotata nemmeno ai detti fini.

⁹ Vedi: risposta AdE 89/E/2019; circ. AdE 14/E/2019 § 4.2; risposta AdE 91/E/2020.

¹⁰ Vedi nota al tipo documento TD17 e TD19.

¹¹ Rimane ferma ovviamente, quantomeno fino a fine 2021, la possibilità di gestire il reverse charge in modalità analogica trasmettere i dati con il flusso trimestrale dell'esterometro (TD01, TD10 e TD11).

Acquisti in reverse charge interno

Una FAQ AdE pubblicata sul portale F&C in data 10/09/2021 esclude la possibilità di caricare manualmente nei registri precompilati AdE gli acquisti in reverse charge interno gestiti attraverso la tradizionale integrazione in modalità; per chi fosse interessato a fruire dei registri precompilati si tratta evidentemente di una surrettizia imposizione all'utilizzo del reverse charge elettronico TD16 (utilizzo che in questo momento non è imposto da alcuna norma).

Altre criticità

In aggiunta a quanto retro evidenziato sono molti gli interventi che dovrebbero coinvolgere il contribuente per fruire delle precompilate in analisi. Evidenziamo i principali.

Cosa	Come
Acquisti Iva con limitazioni oggettive	Intervento manuale su singola fattura
Soggetto con limitazioni da pro rata	Ai fini Li.PE. il sistema propone la % dell'ultima DAI (VF34) con possibilità di modifica dell'utente; Ai fini DAI non sembra tuttavia che il sistema possa calcolare correttamente il pro-rata a consuntivo giacché la natura "N4" non distingue fra operazioni attive che danno diritto alla detrazione e operazioni che non danno diritto (si prospetta pertanto l'intervento dell'utente nel dato – VF34 – a consuntivo)
Ripartizione statistica acquisti VF27	Serve intervento manuale dell'operatore sulla singola fattura
Fatture analogiche minimi/forfettari	Possibile inserimento manuale a cura utente
Fatture non detratte nel mese di arrivo	Possibile intervento manuale a cura utente;
Fatture di fine anno arrivate inizio anno successivo (criticità dPR 100/98)	Secondo la norma le fatture recapitate i primi giorni dell'anno successivo non possono essere retroimputate (come nel resto dell'anno) nel precedente mese di effettuazione/esigibilità risultante dal campo 2.1.1.3 <data>; la procedura delle precompilate, secondo il provvedimento AdE 183994/2021, retroimputa, senza eccezioni per il 4° trimestre, tutto quello che arriva al SdI entro la fine del mese successivo e pertanto per rispettare una norma (peraltro iniqua) il contribuente che volesse utilizzare le precompilate dovrebbe correggere manualmente l'errore delle procedure AdE
Operazioni in regime del margine	La natura "N5" non è in grado di intercettare la suddivisione fra imponibile ad Iva; i soggetti con dette operazioni sono infatti esclusi dall'utilizzo delle precompilate sperimentali 2021-2022.
Splafonamento TD21 con versamento tramite F24	L'utente deve togliere l'Iva a debito già versata con modello F24 dalle bozze Li.Pe. (FAQ 08/7/2021).
Rivalsa Iva da accertamento (art. 60 co.7)	L'Iva a debito già versata dal fornitore con l'atto di accertamento dovrà intervenire manualmente per togliere il debito; Il cessionario dovrà sospendere la detrazione fino al pagamento della nota di addebito in rivalsa (FAQ 10/9/2021)a
Estrazione beni dai depositi Iva art. 50-bis nell'anno successivo	Non è chiaro come possa essere evitata la duplicazione del volume degli acquisti se l'estrazione avviene in un anno successivo a quello dell'introduzione.

OSSERVAZIONI

Le precompilate tolgono agli operatori 16 giorni di margini operativi

Va detto che quello delle “precompilate Iva” rappresenta, per espressa definizione normativa, un **programma** di assistenza on line **sperimentale**, probabilmente destinato a migliorare nel tempo.

Ad analizzare tuttavia il provvedimento e le procedure ad oggi disponibili c'è da chiedersi se nonostante gli sforzi questa “semplificazione” interesserà a qualcuno di quei 2 milioni di contribuenti (comunicato AdE 13/9/2021) oppure se, al netto di un po' di curiosità iniziale (giusto per capire), considerate anche le numerose eccezioni e criticità questi servizi rimarranno al palo.

Il tempo dirà se il futuro perfezionamento di applicativi e procedure dell'AdE permetterà al contribuente di confidare in soluzioni gratuite ma oggi questa ipotesi (tolta qualche eccezione del tutto marginale) appare alquanto remota (i contribuenti continueranno cioè necessariamente ad affidarsi ai gestionali di mercato).

A rendere quantomeno dubbia la massiva fruibilità, lato contribuente, delle precompilate v'è anche la tutt'altro che trascurabile considerazione che per accedere alle bozze Li.Pe. ed F24 (dal 6° giorno del secondo mese successivo al trimestre) **il contribuente** (o chi lo assiste) **dovrebbe rinunciare a 16 giorni di operatività**; previo controllo, modifica e integrazione dei dati il contribuente trimestrale (i mensili come detto sono esclusi *sine die*) dovrebbe, infatti, convalidare i registri entro la fine del mese successivo al trimestre ovvero 16 giorni prima della scadenza del versamento trimestrale (i.e. 31 ottobre per il versamento del 16 novembre).

Le criticità legate al superamento dell'esterometro trimestrale 2022

C'è un'**urgenza** che incombe sull'arrivo del 2022, ovvero quella di ripristinare la sopravvivenza facoltativa dell'esterometro trimestrale o, quantomeno, di garantire che la trasmissione dei flussi, in particolare gli acquisti da non residenti oltre il termine del 15 del mese, non rappresenti comportamento sanzionabile né ai sensi dell'articolo 11 co.2-quater d.Lgs 472/97 (€ 2 a fattura con un massimo di € 400 mensili) né, soprattutto, dell'articolo 6, comma 9-bis, del d.Lgs 471/97 (omessa/tardiva applicazione del reverse charge).

Il termine del 15 del mese successivo (ancorché corrisponda a quello entro il quale è obbligatorio operare il *reverse charge*) risulta infatti troppo breve per una gestione elettronica attraverso le classi documentali da TD17 a TD19 che chiedendo data di ricezione della fattura UE o di effettuazione dell'acquisto extra UE, renderebbero palese i (tutt'altro che improbabili) ritardi gestiti sotto traccia (ma non per questo sintomo di evasione), esponendo potenzialmente il contribuente anche alle pesanti sanzioni previste dal citato comma 9-bis articolo (da 500 a 20.000 euro nella migliore delle ipotesi).

Detto termine, peraltro, interesserà anche gli acquisti non rilevanti ai fini della contabilità Iva (ad esempio ristoranti e alberghi all'estero), per l'effetto della tesi più volte espressa dall'Agenzia delle entrate secondo cui la comunicazione esterometro riguarda anche gli acquisti carenti del requisito territoriale (risposte a interpello n. 85/2019, n. 91/2020 e circolare n. 14/E/2019, § 4.2; Guida AdE alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro v.1.4 di luglio 2021 o successive).

Va infine osservato che, anche nella migliore delle ipotesi organizzative, v'è, un dato fattuale legato alla moltitudine di **acquisti** da non residenti effettuati **tramite internet**. Un vero e proprio incubo per gli operatori degli studi e gli amministrativi delle imprese che non sono in grado di intercettare detti acquisti prima di aver analizzato i movimenti delle carte di credito utilizzate da amministratori, titolari. ecc; carte di credito a cui detti operatori non possono certamente accedere se non limitatamente agli estratti conto disponibili, ben che vada, il 20 del mese successivo e quindi oltre la scadenza imposta dalla norma.

PROPOSTE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI

Non sembra che le precompilate 2021-2022 (registri, li.pe, F24 e DAI) possano suscitare particolare interesse per gli operatori (né studi né aziende) giacché (allo stato) comunque non è possibile rinunciare alle funzioni dei propri gestionali.

Le **potenzialità della fatturazione elettronica non sono**, tuttavia, **in discussione** ma le soluzioni vanno implementate favorendo **razionalizzazioni** che possano essere effettivamente utili agli operatori.

A tal riguardo ANC e Confimi Industria ritengono vi possano essere notevoli margini di miglioramento del processo - con utilità complessiva per la stessa Amministrazione Finanziaria - laddove si volessero considerare le seguenti **proposte**.

Detrazione fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di esigibilità purché i documenti ricevuti (fatture e bollette) ricevuti siano annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nella circolare AdE 14/E/2019 § 3.4 è stato precisato che tale disposizione si applica anche a coloro che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale.

La norma tuttavia contiene un'eccezione "*per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente*". La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) crea inutili complicazioni non più giustificabili a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta ai seguenti rischi¹²:

- violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione dell'esigibilità e del possesso del documento) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa e pagata a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

La procedura delle precompilate, secondo il provvedimento AdE 183994/2021, retroimputa, senza eccezioni per il 4° trimestre, tutto quello che arriva al SdI entro la fine del mese successivo al mese di effettuazione/esigibilità risultante dal campo 2.1.1.3 <data> della FE. Per rispettare una norma, peraltro iniqua, il contribuente che volesse utilizzare le precompilate dovrebbe pertanto correggere manualmente l'errore delle procedure AdE. E' di tutta evidenza che i tempi siano oltremodo maturi per abrogare la suddetta eccezione e rendere omogeneo 12 mesi su 12 le modalità di esercizio del diritto alla detrazione.

Superamento del problema dell'integrazione delle fatture in reverse charge interno

E' ormai di tutta evidenza come fra le intenzioni del Ministero (e probabilmente dell'Agenzia delle Entrate) non vi sia quella di considerare che, grazie all'avvio della fatturazione elettronica, sarebbe opportuno eliminare o quantomeno ridurre drasticamente le casistiche applicative del reverse charge interno¹³. Ciò premesso si consideri quantomeno l'opportunità di renderlo analogo, dal punto di vista operativo, allo *split*

¹² Peraltro oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria.

¹³ La richiesta prioritaria, sostenuta da anni sia dalle associazioni professionali che di categoria, è quella di ridurre le casistiche in deroga soggette al meccanismo del *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare). La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Dette casistiche andrebbero quindi ridotte e semplificate restituendo la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge.

*payment*¹⁴ ovvero (ferme restando le diversità dei due istituti) imponendo al fornitore l'esposizione dell'Iva – senza l'incasso della stessa – con un automatismo che generi in automatico la doppia annotazione vendite/acquisti rendendo superfluo l'utilizzo del TD16.

Superamento compilazione elenchi Intrastat con la fattura elettronica (only once)

L'uso del TD01 (fatturazione immediata) o TD24 (fatturazione differita) compilato con l'integrazione dei dati "non fiscali" (nomenclatura combinata, modo trasporto, resa, provincia di partenza, ecc) richiesti dagli elenchi Intra 1 (e che molti già indicano in fattura pur non essendo tali indicazioni obbligatorie), potrebbe portare al superamento della presentazione degli elenchi Intra 1-bis per le cessioni intracomunitarie (come già avviene dal 01/10/2021 per la più semplice gestione delle cessioni verso San Marino)¹⁵ e Intra 1-quater dei servizi resi.

È convinzione di ANC e Confindustria che possa bastare **qualche piccolo accorgimento** ovvero individuare – ove necessario – regole comuni di compilazione del blocco "altri dati gestionali" della FE stabilendo descrizioni standardizzate in grado di permettere al sistema di intercettare i suddetti dati non fiscali; il resto lo farebbe l'implementazione dei gestionali aziendali.

Il tutto, **oltre a razionalizzare** e ridurre gli adempimenti per i contribuenti che operano giornalmente in ambito comunitario, avrebbe il grande vantaggio per l'ISTAT di poter acquisire dall'Agenzia delle Entrate e/o Dogane già l'indomani del 15 del mese successivo (data entro cui gli operatori trasmettono le fatture differite) e quindi ben prima delle tempistiche attuali.

Ferma restando la facoltatività in una prima fase sperimentale, l'ipotesi potrebbe essere estesa anche alla gestione delle variazioni (Intra 1-ter e 1-quater) nonché alla gestione degli Intra 2 attraverso l'uso del TD18 (acquisti intracomunitarie di beni) e del TD17 (acquisti dei servizi).

Gli elenchi, in sostanza, rimarrebbero necessari per i movimenti esclusivamente a rilevanza statistica (es. movimenti a scopo di lavorazione con rientro) o comunque nei casi di trasferimenti sospensivi con obbligo di compilazione degli elenchi.

Avviare il baratto finanziario dei crediti risultati dalle fatture elettroniche

La compensazione multilaterale dei crediti e debiti commerciali risultanti dalle fatture elettroniche nei rapporti B2B è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 e trova collocazione proprio nell'articolo 4 del dLgs 127/2015 (comma 3-bis) rubricato "semplificazioni amministrative e contabili". Si tratta di una innovativa soluzione (facoltativa per gli operatori) che, attraverso l'utilizzo del big data Sogei/AdE (oltre due miliardi di fatture elettroniche l'anno), può essere alleviare alla contrazione degli impieghi bancari verso le imprese (meno 30% dal febbraio 2011 a luglio 2021) e contenere il crescente fenomeno dell'usura. Mancano solo i provvedimenti attuativi che gli operatori attendono con speranza.

¹⁴ Analoga priorità (richiesta di eliminazione) andrebbe riservata alla disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del dPR che doveva cessare il 30/6/2020 mentre il regime è stato invece autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2023. Al riguardo si impone in tutta evidenza il fatto che con la richiesta di rinnovo della deroga in scadenza lo scorso 30/6/2020 l'Italia ha doppiamente disatteso le aspettative: (a) verso i propri contribuenti (imprese e professionisti); (b) in merito le promesse fatte alla stessa Unione europea che, nonostante tutto, ha concesso il prolungamento della deroga. Va osservato, infatti, che la sola ipotesi di chiedere una proroga era da scongiurare giacché lo Stato italiano:

(i) si era formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica;

(ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ebbe altresì a dichiarare che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

¹⁵ Novità D.M. 21/6/2021.